

ECONOMIA - Alternanza scuola/lavoro, al via esonero contributivo per chi assume - Pubblicato il: 10/07/2017

Al via l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o percorsi di apprendistato "duale". E' una circolare Inps a chiarire le modalità di accesso al beneficio previsto dalla Legge 232 per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 di giovani. Da domani, 11 luglio, sarà inoltre attivo il servizio online per richiedere l'esonero contributivo.

L'agevolazione, ricorda l'Inps, spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al 30 % delle ore di alternanza; 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008; 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L'incentivo si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di giovani che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L'esonero contributivo è riconosciuto per 7,4 milioni di euro per l'anno 2017; 40,8 milioni di euro per l'anno 2018; 86,9 milioni di euro per l'anno 2019; 84 milioni di euro per l'anno 2020; 50,7 milioni di euro per l'anno 2021; 4,3 milioni di euro per l'anno 2022.

L'incentivo è pari al totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro annui. La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto.

Per farsi riconoscere l'agevolazione, spiega ancora la circolare INPS, il datore di lavoro dovrà inoltrare una domanda preliminare di ammissione all'incentivo e prenotare le risorse indicando il lavoratore che intende assumere o che ha assunto; l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; l'aliquota contributiva datoriale; la tipologia oraria e l'eventuale percentuale. Nella concessione del beneficio verrà data priorità ai datori di lavoro che hanno già proceduto alle assunzioni.

Infatti, le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 10 luglio 2017 (giorno precedente il rilascio del modulo telematico), pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo di richiesta dell'incentivo, saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione. Viceversa, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (11 luglio 2017) saranno elaborate in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Ricevuto il riscontro positivo da parte dell'Inps della prenotazione delle risorse, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, dovrà confermare la richiesta dell'agevolazione mediante compilazione di apposito modulo di conferma. Per poter confermare la richiesta è necessario che il datore di lavoro abbia, nel frattempo, proceduto all'assunzione effettiva del lavoratore.

I datori di lavoro potranno fruire dell'agevolazione preventivamente autorizzata dalle procedure telematiche mediante conguaglio a partire da luglio 2017.